

Ai gentili Clienti

Loro sedi

**Oggetto: INTERVENTI A FAVORE DEL SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI, *BONUS*
SULLA TASSA AUTOMOBILISTICA**



Con apposito provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha stabilito la misura del credito di imposta per gli autotrasportatori in relazione alla tassa automobilistica da questi pagata per i veicoli utilizzati nell'esercizio della propria attività per l'anno 2010, così come previsto dall'art.2, co.250 della Finanziaria per il 2010.

La misura del *bonus* è rapportata alla tipologia di veicoli che l'impresa utilizza per il trasporto:

MASSA MASSIMA COMPLESSIVA DEL VEICOLO	MISURA DEL <i>BONUS</i> RICONOSCIUTA
da 7,5 t a 11,5 t	38,50% della tassa automobilistica pagata per il 2010 per ciascun veicolo
oltre 11,5 t	77% della tassa automobilistica pagata per il 2010 per ciascun veicolo

Tale credito previsto dall'art.83-*bis*, co.26 del D.L. n.112/08 non è rimborsabile, non è tassato ai fini delle imposte sul reddito e non rileva né nella determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito ex art.61 del Tuir né in quella della quota spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi deducibili dal reddito di impresa secondo il dettato dell'art.109, co.5 del Tuir (correlazione costi/ricavi).

Per poter usufruire del credito le aziende di autotrasporto dovranno, in via preventiva, presentare all'Agenzia delle Entrate:

 posta	tramite raccomandata senza avviso di ricevimento a: ▶ Centro operativo di Pescara Via Sparto, 21 65129 - Pescara
 web	un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo il modello allegato al provvedimento in esame e disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.it e su quello dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it

dalla quale risulti:

- ▶ che fino al 30.06.2008 l'azienda non versava in condizioni di difficoltà ovvero che le condizioni di difficoltà siano apparse successivamente a tale data;

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

- ▶ che l'azienda non abbia ricevuto e poi non rimborsato aiuti di stato e che non abbia depositato in un conto bloccato aiuti che lo stato sia tenuto a recuperare per decisione adottata dalla Commissione europea;
- ▶ che sia rispettato il limite dei € 500.000,00 di aiuti nel triennio 2008/2010, al lordo delle imposte dovute e tenuto conto degli aiuti di importo limitato e di quelli "de minimis".

Il credito di imposta potrà essere utilizzato solo in compensazione con il modello F24, con il codice tributo "6829". istituito con la R.M. n.81/E del 16.08.2010 dall'Agenzia delle Entrate, l'anno di riferimento da indicare sarà quello nel quale il credito viene concesso (ovvero 2010).

Il credito dovrà essere riportato nel modello di dichiarazione dei redditi relativo al periodo di maturazione e in quello relativo al periodo di utilizzo.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016